

*REGOLAMENTO CONCERNENTE  
I CRITERI PER IL RICOVERO IN CASE DI RIPOSO ED I  
RELATIVI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA PER  
L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO A  
FAVORE DI PERSONE INDIGENTI*

### **Art. 1 Campo di intervento**

Il Piano di Zona S9, nell'ambito del Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.), punto unico di accesso della Rete dei servizi<sup>1</sup> di assistenza rivolta alla popolazione anziana ed alle persone inabili, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in Case di riposo convenzionate con i Comuni dell'ambito nei casi in cui l'utente sia destinatario di prestazioni socio-sanitarie integrate in applicazione dei criteri e delle modalità di accesso previste ai sensi del vigente Accordo di programma distrettuale.

Il S.A.A. verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura. Tale verifica viene effettuata mediante la valutazione multidimensionale dello stato di non autosufficienza.

### **Art. 2 Destinatari**

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane od inabili residenti nel distretto 111.

### **Art. 3 Caratteristiche dell'intervento**

L'intervento dell'Amministrazione Comunale si concretizza:

- a) nell'indirizzare i richiedenti alle Case di riposo convenzionate con il Comune;
- b) nel contribuire con interventi economici a favore dei richiedenti che risultino indigenti.

Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti del presente regolamento in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini indigenti e delle connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo.

### **Art. 4 Condizioni e requisiti per l'accesso al contributo economico**

Per i residenti nell'ambito territoriale S9, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nei Comuni

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento alla Case di riposo private o pubbliche esistenti sul territorio ed ai Servizi di assistenza domiciliare ed altri servizi alla persona erogati dalle Amministrazioni Comunali a mezzo dei Servizi Sociali Comunali o tramite l'apporto del volontariato sociale.

del suddetto ambito al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti, nonché tenendo in considerazione la proprietà di beni patrimoniali.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

Hanno titolo al contributo economico del Comune di residenza:

- a) le persone anziane e/o inabili di norma in possesso di idonea certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla competente ASL;
- b) le persone che versano in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.
- c) i soggetti che non possono essere assistiti presso il proprio domicilio.

Tale impossibilità viene verificata, per ogni singolo caso, tramite indagine socio-ambientale.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130 ed ai sensi del Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio e dai parenti fino al secondo grado.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale pertanto interverrà economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero, valutando le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito, del coniuge/convivente e dei parenti entro il secondo grado.

Nel caso di presenza di parenti obbligati agli alimenti, verrà valutata la eventuale richiesta di contribuzione economica in favore dell'assistito a copertura residua della retta dopo l'intervento dei parenti stessi, valutando la capacità economica degli obbligati secondo i criteri del vigente regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi

assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

#### **Art. 5 Misura dell'intervento delle Amministrazioni Comunali**

Ogni Comune contribuisce con una percentuale propria al mantenimento dell'assistito.

#### **Art. 6 Rapporti giuridici**

Al fine di individuare un unico contraente con la Casa di riposo i rapporti giuridici intercorrenti sono così differenziati:

- nel caso in cui il Comune di residenza riconosca all'assistito solo un contributo parziale per il saldo della retta, i rapporti giuridici vengono regolati da accordi diretti fra la Casa di riposo e l'ospite o il suo garante.

#### **Art. 7 Misura dell'intervento dell'assistito**

Il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani, ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è estratto dal nucleo familiare composto dall'utente, dal coniuge o dal convivente more uxorio e dai parenti entro il secondo grado.

Il contributo di ricovero verrà integrato con il concorso delle rendite pensionistiche e dei patrimoni goduti dall'assistito, fatta salva la quota mensile garantita all'assistito dalle vigenti normative, denominata Regalia, prevista dalle vigenti normative, che verrà assolta da parte del Comune di residenza per tredici mensilità.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con il solo coniuge/convivente è richiesta la partecipazione alla copertura della retta di ricovero per la differenza tra il valore I.S.E.E. di tale nucleo familiare di riferimento, decurtato di un importo pari alla Regalia assicurata all'assistito, e il valore del Minimo Vitale da assicurare al coniuge e/o al convivente more uxorio.

Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il valore del Minimo Vitale e la sua parametrizzazione per nuclei familiari pluricomponenti

viene determinato annualmente dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona S9.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

### **Art. 8 Misura dell'intervento dei parenti obbligati agli alimenti**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile 2. E' compito del Servizio Sociale del Comune, informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, parametrato, secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza determinata annualmente dal Coordinamento Istituzionale dell'ambito S9.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte il valore del Minimo Vitale.

Al di sopra di tale soglia il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare - così come sopra determinato - e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

---

2 All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germane o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente.

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma cinque del presente articolo.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Le determinazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 9 Richiesta di ricovero in Casa di riposo**

Qualora l'anziano economicamente non autosufficiente, o per lui i suoi parenti, richiedano il ricovero in una Casa di riposo, l'Assistente Sociale, d'intesa con l'U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata), dell'ASL SA/3, verifica preliminarmente l'impossibilità del mantenimento dell'assistito in famiglia, anche avvalendosi dei contributi economici e degli altri strumenti della Rete dei Servizi agli anziani.

Tale verifica viene effettuata mediante la valutazione multidimensionale socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza dell'assistito.

Compiuta tale verifica, l'Assistente Sociale indirizza il richiedente alla Casa di riposo meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate, formulando il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

#### **Art. 10 Richiesta di ricovero in Casa di riposo con intervento economico dell'Amministrazione Comunale**

Qualora l'assistito o per lui i suoi parenti richiedano l'intervento economico

dell'Amministrazione Comunale, l'Assistente Sociale effettua la valutazione economico-sociale del caso, raccogliendo dati ed informazioni utili presso il nucleo familiare dell'assistito e presso i nuclei familiari dei di lui parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Piano, il richiedente, o chi per esso, allega apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento individuato all'art. 7 comma 1.

Nel caso in cui siano presenti parenti obbligati a prestare gli alimenti questi verranno informati in merito ai loro obblighi ed alla possibilità di richiedere un contributo economico finalizzato all'assistenza nell'assolvimento della propria obbligazione. A tal fine potranno corredare la domanda dell'assistito da ulteriore dichiarazione sostitutiva I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento, individuato ai sensi del vigente regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e successive norme modificative ed integrative.

L'Assistente Sociale responsabile del caso valuta la misura dell'intervento dell'Amministrazione Comunale, di cui ai precedenti artt. 5, 7 e 8 ed i conseguenti rapporti giuridici, di cui al precedente art. 6.

Istruito il caso, valendosi anche delle unità operative amministrative del Piano di Zona, l'Assistente Sociale formulerà la proposta d'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si ritenga di pervenire all'assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, escluse le eventuali rendite dell'anziano, l'Assistente Sociale proporrà che il richiedente rientri nel rapporto convenzionale fra l'Amministrazione Comunale e la Casa di riposo meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate.

Al fine di compiere tale ultima verifica l'Assistente Sociale provvederà a raccordarsi con l'U.V.I. istituita presso l'ASL SA/3.

Qualora si ritenga di riconoscere al richiedente, pagante in proprio, un contributo parziale nella copertura della retta, l'Assistente Sociale si limiterà a formulare la proposta di contributo dell'Amministrazione Comunale da erogare all'assistito o per lui ai suoi parenti ed ad indirizzare l'anziano verso la Casa di riposo meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche da questi espresse, raccordandosi a tale ultimo fine con l'U.V.I. istituita presso l'ASL SA/3.

In tal caso i rapporti contrattuali intercorreranno esclusivamente tra l'anziano o i suoi parenti, per lui garanti, e la Casa di riposo prescelta.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso potrà proporre un nuovo P.A.I. o proporre la modifica di quello preesistente, rimanendo comunque fermi gli effetti del P.A.I. preesistente fino alla data di approvazione del P.A.I. definito a seguito della presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

#### **Art. 11 Approvazione dell'intervento economico dell'Amministrazione Comunale**

Sia nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale di residenza dell'intero onere della retta, escluse le eventuali rendite dell'assistito, che nel caso di intervento a mezzo di contributo economico parziale dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, l'Assistente Sociale formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I).

La Giunta Municipale, con apposita delibera, approva l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e

per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio sociale formula una richiesta di parere da sottoporre al Coordinamento Istituzionale dell'Ufficio di Piano S9.

### **Art. 12 Rapporti con la Casa di riposo**

La Casa di riposo concorda con il Piano di Zona la retta giornaliera di ricovero, distinguendo fra ospiti autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Tale accordo avrà valore per tutti i Comuni dell'Ambito.

Le rette annuali vengono concordate entro il 30 novembre di ogni anno. Sono esclusi aumenti nel corso dell'anno fatti salvo quelli derivanti dalla perdita dell'autosufficienza o parziale autosufficienza dell'ospite.

Una volta approvata la misura del contributo dell'Amministrazione Comunale, la data di decorrenza viene comunicata alla Casa di riposo da parte dei Servizi Sociali comunali.

La decorrenza non potrà essere retroattiva.

Nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, escluse le eventuali rendite dell'assistito, tale onere rientrerà nel rapporto convenzionale con la Casa di riposo prescelta.

Nel caso d' intervento mediante contributo economico dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, decorrente dalla data del provvedimento di approvazione dell'intervento medesimo, la copertura a saldo parziale della retta di ricovero avverrà mediante fatturazione della Casa di riposo al Comune nella misura del contributo approvato.

La garanzia dell'assunzione degli oneri di ricovero rimarrà in capo all'assistito o ai parenti per lui garanti, con i quali la Casa di riposo avrà rapporti diretti.

Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti, l'onere assunto dall'Amministrazione Comunale dovrà considerarsi a titolo di anticipazione.

La cifra relativa dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale a cura della struttura, dell'assistito o dei parenti per lui garanti.

Nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, la Casa di riposo provvederà a riscuotere direttamente le eventuali rendite economiche dell'assistito, accreditando all'Amministrazione Comunale l'intero importo, nel più prossimo rendiconto bimestrale.

### **Art. 13 Rapporti con l'assistito e/o i parenti**

La gestione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) rimane competenza dell'Assistente Sociale in qualità di Responsabile del Caso.

In raccordo con l'U.V.I. distrettuale vengono concordate le modifiche opportune del P.A.I., proponendo, se del caso, il ritorno in famiglia o il ricovero presso altre strutture della Rete dei Servizi.

L'assunzione di tali variazioni nel P.A.I. vengono concordate con l'assistito e i suoi parenti.

L'assistito, o per lui la Casa di riposo o il parente per lui garante, comunicherà immediatamente all'Amministrazione Comunale di residenza ogni variazione della propria posizione economica.

I parenti dell'assistito tenuti a prestare gli alimenti comunicheranno immediatamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione della propria posizione economica.

L'Amministrazione Comunale garantirà all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 15 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Tale contributo viene denominato Regalia ed è dovuto ai sensi delle vigenti normative.

### **Art. 14 Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità individuate dal Piano di Zona, ambito S9, con apposita delibera di Coordinamento Istituzionale ai sensi degli artt. 1 comma 2° e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

**Art. 15 Recupero e rinvase**

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo, procedendo altresì ai sensi del penultimo comma dell'art. 8.

**Art. 16 Interruzione dell'intervento assistenziale**

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.